



Funded by the
European Union
NextGenerationEU



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



ESCP4Green
Enhancing Sustainable
Consumption and Production

for the Green transition




Ricerca, imprese ed enti sul cammino della sostenibilità
Verso la European Energy Sustainable Week 2024

CER: Il decreto incentivi



escop4green@unicam.it

Il quadro regolatorio italo europeo per la valorizzazione dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia



IL DECRETO "CACER"

Il **Decreto del MASE** disciplina due tipi di agevolazioni:

- 1) La **tariffa incentivante** in conto esercizio sulla quota di energia condivisa da parte delle CACER (Configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energie rinnovabili)
- 2) Il **contributo** in conto capitale nella misura del 40% destinato ai gruppi di auto consumatori collettivi e alle comunità energetiche rinnovabili i cui impianti sono situati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La tariffa incentivante

Chi sono i **beneficiari**?

Le **CACER** (Configurazioni per l'autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabili Art. 2, lett.h) e Art. 3 Decreto MASE)

Rientrano nelle CACER:

- auto consumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione;
- gruppo di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- comunità energetiche rinnovabili.

Auto consumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione

Art. 30, co.1, lett. a), numero 2.2. d. lgs 199/2021)

Chi è?

Il cliente finale che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto consumatore opera. Il consumatore finale può condividere e/o vendere l'energia in eccedenza all'autoconsumo (v. anche Art. 3.7 TIAD).

Nota importante: L'impianto può essere anche di proprietà di un terzo produttore purché nella disponibilità del cliente privato e purché l'impianto, se di proprietà di un terzo produttore, sia gestito secondo le direttive dell'auto consumatore (Art. 3.7, co, 1, lett. a) TIAD e Regole Operative GSE).

Gruppo di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (Art. 30, co 2 d.lgs. 199/2021)

Requisiti:

- 1) essere titolari di **punti di connessione** ubicati nel **medesimo edificio o condominio**;
- 2) nel caso di **imprese private**, la partecipazione alla configurazione **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
- 3) aver sottoscritto un **contratto di diritto privato** avente i requisiti di seguito descritti (Regole operative GSE):
 - **preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore**;
 - individui univocamente un **Referente** responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
 - **consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati (principio della porta aperta);
 - preveda che l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale (55% per tariffa premio, 45 % se la tariffa si cumula con il contributo), **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione**

Gruppo di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Ulteriori aspetti rilevanti

L'impianto può appartenere anche a terzi produttori (Art. 3, lett.c) TIAD e Regole Operative del GSE).

Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato possono **conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa**

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori "terzi").

Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni degli auto consumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo (v. Regole Operative del GSE Art. 1.2.3.3.)

L'energia può essere ceduta a eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la CACER ma che non fanno parte della CACER ma a questi è richiesto di rilasciare una **liberatoria** al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell'**utilizzo dei dati** di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata (Art. 3 lett. f) TIAD e Regole Operative del GSE).

Comunità energetiche rinnovabili (Art. 31 d.lgs. 199/2021)

Requisiti (Art. 3, comma 2, Decreto MASE lettere da a) a h))

- 1) Il diritto all'incentivo viene erogato in caso di impianti con **potenza nominale massima di 1MW** e sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte all'area sottesa alla **medesima cabina primaria**;
- 2) le CER devono operare in **interazione con il sistema elettrico**;
- 3) la **costituzione** della CER deve essere **precedente all'entrata in esercizio degli impianti** che la formano.

Nota bene: Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER: **c.d. impianto di comunità** (Risposta ad interpello MAse e Regole operative GSE).

- 1) L'adesione, in caso di imprese, è prevista solo a favore di **PMI, purché la partecipazione alla configurazione non costituisca attività principale dell'impresa**;
- 2) gli impianti non arrecano un danno significativo all'ambiente e concorrono al raggiungimento degli **obiettivi climatici**.
- 3) lo Statuto delle CACER preveda che l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione**.

Comunità energetiche rinnovabili

La CER deve poi essere **proprietaria o avere la disponibilità** ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione.

Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un **accordo sottoscritto tra le Parti** dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercitato/a da un terzo produttore (estraneo alla CER) nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori "terzi").

(v. Art. 3.4 l. g) n. ii) TIAD e Art. 1.2.2.4 Regole operative GSE)

Comunità energetiche rinnovabili

Atto Costitutivo/Statuto della CER

(Regole operative GSE Art. 1.2.2.2)

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

1. l'**oggetto sociale** prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
2. **i membri o soci** che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
3. **la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria** (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede **il mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
5. è stato individuato un **soggetto delegato responsabile** del riparto dell'energia elettrica condivisa;
6. l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, **sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

Come si calcola la tariffa incentivante?

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula (Allegato 1 Decreto CACER):

a) per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

Il periodo di diritto decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni.

La tariffa resta ferma per tutto il periodo di diritto agli incentivi.E l'inflazione?

(v. Art. 4 Decreto CACER)

Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g).

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

(v. Allegato 1 n. 3 Decreto CACER)

Il contributo in conto capitale

Chi sono i beneficiari? (Art. 7, co. 1, Decreto CACER)

- 1) comunità energetiche rinnovabili
- 2) sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti beneficiari che:

- a) posseggono i requisiti previsti per CER e gruppi di auto consumatori;
- b) avviano i lavori successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;**
- c) posseggono il **titolo abilitativo** per la costruzione e messa in **esercizio dell'impianto;**
- d) posseggono il **preventivo per la connessione alla rete elettrica** accettato in via definitiva.

Gli impianti devono entrare in esercizio entro **18 mesi** dalla concessione del contributo, e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

(v. Art. 7, co 2 e 3, Decreto CACER)

Procedura per l'accesso al contributo

Il decreto prevede l'apertura entro 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto del portale www.gse.it al quale gli interessati possono presentare la propria progettualità per ottenere il beneficio economico **(il GSE ha comunicato apertura dei portali per 8 aprile 2024)**.


E' prevista una dotazione finanziaria di due miliardi e duecento milioni di euro.

E' possibile presentare la domanda fino 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, salvo estinzione dei fondi.

Il beneficio economico (e questo è il dato rilevante) è previsto nella misura del 40%. Nota: occorre quindi favorire le partnerships per il co-finanziamento anche attraverso il ricorso all'utilizzo dei contratti in ambito di energia favoriti dall'Unione europea con la riforma del mercato elettrico (PPA), EPC, partenariato pubblico privato.

Verso quale futuro?

Perpiña Castillo, C., Hormigos Feliu, C., Dorati, C., Kakoulaki, G., Peeters, L., Quaranta, E., Taylor, N., Uihlein, A., Auteri, D. and Dijkstra, L., *Renewable energy production and potential in EU rural areas*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, doi:10.2760/458970 (online), JRC135612.





Funded by the
European Union
NextGenerationEU



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



ESCOP4Green
Enhancing Sustainable
Consumption and Production

for the Green transition



Thanks for your attention!



ESCOP4Green
Enhancing Sustainable
Consumption and Production

for the Green transition

Gianna Giardini
IUSS PAVIA - Università di Camerino
gianna.giardini@iusspavia.it